



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.1.2009.  
C(2009) 222 definitivo

**Oggetto: Aiuto di Stato N 621/2008 - Italia**  
**Aiuti al salvataggio a favore di Antonio Merloni S.p.A. in amministrazione straordinaria.**

Signor Ministro,

**1. PROCEDIMENTO E ANTEFATTI**

- (1) Con lettera dell'8 dicembre 2008, protocollata lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato in forma elettronica la loro intenzione di concedere aiuti al salvataggio a favore dell'impresa Antonio Merloni S.p.A., in amministrazione straordinaria.
- (2) La Commissione ha richiesto alcuni ulteriori chiarimenti che le autorità italiane hanno trasmesso mediante messaggi di posta elettronica datati 21 e 23 dicembre 2008 e protocollati il 23 dicembre 2008.
- (3) Antonio Merloni S.p.A. è un'impresa di produzione costituita nel 1989 mediante il consolidamento di AR.DO - una società fondata dal sig. Antonio Merloni nel 1968 - con ICEM, una delle unità indipendenti derivate dalla suddivisione tra i discendenti dell'impresa fondata nel 1930 da Aristide Merloni.
- (4) Sia i rappresentanti dell'impresa che le autorità italiane hanno confermato che Antonio Merloni S.p.A. è una società completamente distinta ed indipendente rispetto alle altre unità derivate dall'impresa originaria di Aristide Merloni, ossia Indesit Company S.p.A. e Merloni Termo Sanitari S.p.A., in quanto tra queste e il gruppo Antonio Merloni non esistono partecipazioni azionarie dirette o indirette nel rispettivo capitale.
- (5) Antonio Merloni S.p.A. è l'impresa madre del gruppo Antonio Merloni, che opera nel segmento di mercato degli elettrodomestici, ossia nella produzione e distribuzione di contenitori per gas, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e frigoriferi per terzi. Inoltre, nel

S.E On. Franco FRATTINI  
Ministro degli Affari esteri  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 Roma

1997 la società ha acquisito il 100% di Tecnogas S.p.A., un'impresa produttrice di cucine situata presso Reggio Emilia, mentre nel 2000 Antonio Merloni S.p.A. ha acquisito il gruppo Asko, un produttore di elettrodomestici del segmento superiore del mercato, situato a Vara (Svezia), completando ulteriormente l'offerta di prodotti del gruppo Antonio Merloni.

- (6) Alla fine del settembre 2009 il gruppo Antonio Merloni impiegava 2 950 addetti nei suoi 7 stabilimenti di produzione in Italia (Santa Maria, Maragone, Gaifana, Matelica, Sassoferrato, Costacciaro e Gualtieri) operando in 3 regioni diverse del centro Italia, ossia Marche, Umbria ed Emilia Romagna.
- (7) Nel 2007 il fatturato del gruppo Antonio Merloni era pari a 847 milioni di EUR, con perdite per 37,3 milioni di EUR, mentre nel 2006 le perdite erano significativamente più basse, ossia pari a 10,7 milioni di EUR.
- (8) Il 14 ottobre 2008 le autorità italiane hanno deciso mediante decreto ministeriale di ammettere Antonio Merloni S.p.A. alla procedura concorsuale disciplinata dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in quanto soddisfaceva le condizioni ivi previste: era stata dichiarata insolvente, avendo debiti per 543,3 milioni di EUR al 30 giugno 2008, si qualificava quale "grande impresa" dato l'elevato numero di dipendenti che aveva al momento della presentazione dell'istanza e, infine, erano state individuate le premesse affinché si potesse procedere alla ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa oppure alla vendita dell'azienda. La stessa procedura è stata avviata per le altre due principali società del gruppo Antonio Merloni, ossia Tecnogas S.p.A. e Antonio Merloni Cylinder & Tanks S.r.l..
- (9) Per quanto riguarda le principali ragioni delle difficoltà dell'impresa, le autorità italiane menzionano una diminuzione notevole della domanda nell'intera industria ed in particolare per il gruppo Antonio Merloni, di cui parte della produzione è inoltre venduta a grossi clienti che la commercializzano con il proprio marchio. Sono stati inoltre citati alcuni fattori macroeconomici quale un aumento significativo del costo delle materie prime.

## **2. DESCRIZIONE DELLA MISURA**

- (10) L'aiuto finanziario previsto consiste nella concessione di una garanzia di 68 milioni di EUR a copertura di linee di affidamento bancario fornite da banche private. Secondo l'impegno delle autorità italiane, i crediti - le cui condizioni specifiche, in linea con le relative norme nazionali, devono ancora essere definite - saranno concessi ad un tasso d'interesse comparabile a quelli riscontrati per i prestiti ad imprese sane e comunque superiore ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione per l'Italia.
- (11) Secondo l'impegno delle autorità italiane, la garanzia, che dovrà essere concessa entro due mesi dalla data di adozione della relativa decisione da parte della Commissione, scadrà al più tardi dopo sei mesi da tale data: qualora la garanzia iniziasse, come stimato, il 1° febbraio 2009, essa scadrà il 1° agosto 2009. Le autorità italiane si sono impegnate a notificare alla Commissione un piano di ristrutturazione entro detti sei mesi.

- (12) Le autorità italiane hanno dichiarato che la base giuridica dell'aiuto al salvataggio in esame è rappresentata dai seguenti decreti: decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274"; decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive mm, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, e decreto 23 dicembre 2004, n. 319, "Regolamento recante le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270".

### **3. VALUTAZIONE**

#### **3.1. Esistenza di un aiuto di Stato**

- (13) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (14) Esaminando la misura in questione alla luce di quanto sopra, emerge in primo luogo che la garanzia sui prestiti è selettiva in quanto si ritiene favorisca una singola società, Antonio Merloni S.p.A., società madre del gruppo Antonio Merloni. In secondo luogo, la misura sarà finanziata mediante riserve accumulate nel bilancio generale italiano, e pertanto indubbiamente da uno Stato membro ed attraverso risorse statali. In terzo luogo, essa fornirà a Antonio Merloni S.p.A. l'accesso a linee di affidamento bancario che altrimenti non sarebbe stata in grado di ottenere, essendo oggetto di una procedura concorsuale. In tali circostanze, il punto 4.2 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie<sup>1</sup> presuppone l'esistenza di un vantaggio, che non è stata confutata nel caso di specie. Infine, sussistendo scambi di apparecchiature elettriche e a gas come quelle prodotte e distribuite da Antonio Merloni S.p.A. tra l'Italia e altri Stati membri, la misura è atta a migliorare la posizione del beneficiario rispetto ai suoi concorrenti in Italia e nell'Unione europea, quindi falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri.
- (15) La Commissione ritiene pertanto che la garanzia a favore di Antonio Merloni S.p.A. costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE; le autorità italiane non hanno contestato tale conclusione.

#### **3.2. Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune**

- (16) La Commissione ritiene che la misura in questione costituisca un aiuto al salvataggio da valutare in base ai criteri fissati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'impresa in difficoltà<sup>2</sup> (in appresso "gli orientamenti")

---

<sup>1</sup> GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14

<sup>2</sup> GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

onde verificarne la compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

- (17) Antonio Merloni S.p.A. è un'impresa in difficoltà: essa soddisfa il criterio di cui al punto 10, lettera c) degli orientamenti in quanto è oggetto di una procedura concorsuale quale prevista dalla normativa italiana. Presenta inoltre le caratteristiche menzionate al punto 11 degli orientamenti, quali perdite e debiti in aumento.
- (18) L'aiuto soddisfa anche tutte e cinque le condizioni per la concessione di aiuti al salvataggio previste al punto 25 degli orientamenti.
- (19) In primo luogo, l'aiuto consiste - in linea con il punto 25, lettera a), degli orientamenti - in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia sui prestiti. La garanzia è limitata a un periodo di sei mesi dalla sua erogazione all'impresa. Inoltre l'Italia ha fornito garanzie del fatto che il prestito verrà concesso ad un tasso d'interesse comparabile a quelli riscontrati per i prestiti ad imprese sane e comunque superiore al tasso di riferimento adottato dalla Commissione per l'Italia.
- (20) In secondo luogo, l'aiuto - in linea con il punto 25, lettera b), degli orientamenti - è motivato da gravi difficoltà sociali e non ha indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri. Infatti, il gruppo Antonio Merloni per un verso vanta una posizione di competitiva ridotta, con quote di mercato che variano tra 0,1% in Francia, 2,7% in Italia e 3,7 in Polonia<sup>3</sup>, e per un altro verso, se dovesse cessasse le proprie attività, questo rischierebbe di causare gravi conseguenze in termini di occupazione per l'economia nelle regioni interessate, come risulta chiaramente dal fatto che impieghi circa 5 000 addetti, e conseguenze significativamente più gravi se si considerano anche i lavoratori dell'indotto.
- (21) In terzo luogo, l'aiuto per il salvataggio - in linea con il punto 25, lettera c) - è limitato a sei mesi, dal momento che le autorità italiane si sono impegnate a concederla non oltre due mesi dalla decisione della Commissione e a revocarla entro e non oltre i prescritti sei mesi. Esse hanno inoltre comunicato che intendono presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione e affermano che tale piano è in fase di conclusione in quanto è stato presentato al consiglio di amministrazione della società.
- (22) In quarto luogo, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un aiuto dell'importo di 68 milioni di EUR a favore del gruppo Antonio Merloni, in considerazione di tutte e 34 le entità che appartengono a tale gruppo e specificamente delle principali 3 (Antonio Merloni S.p.A., Tecnogas S.p.A. e Antonio Merloni Cylinder & Tanks S.r.l.), importo ritenuto il minimo necessario per mantenere l'impresa in attività per sei mesi, come sancito dal punto 25, lettera d), degli orientamenti.

---

<sup>3</sup> Gli altri Stati UE nei quali il Gruppo Antonio Merloni è presente sono: Germania (1,1%), Spagna (1,5%) e Regno Unito (1,9). Tali informazioni sono state trasmesse dalle autorità italiane sulla base dei dati per il 2007 forniti dall'istituto di ricerca *Euromonitor*.

- (23) Il calcolo dell'importo di cui sopra discende direttamente dalle esigenze di liquidità dell'impresa quali stimate dal collegio dei Commissari straordinari, nominati dal Ministero italiano dello sviluppo economico per sostituire la dirigenza precedente in tutte le funzioni come richiesto durante la procedura di liquidazione e che agiscono in qualità di pubblici ufficiali sotto la supervisione di detto Ministero e del tribunale fallimentare.
- (24) Per quanto riguarda l'importo dell'aiuto, dal calcolo fornito al momento della notifica l'8 dicembre 2008 sulla base della formula precisata nell'allegato degli orientamenti<sup>4</sup> emergerebbe quale importo massimo dell'aiuto 29,7 milioni di EUR, ossia meno di quanto effettivamente previsto per il gruppo.
- (25) La Commissione ritiene, tuttavia, che un importo dell'aiuto pari a 68 milioni di EUR quale previsto dalle autorità italiane rifletta in maniera più accurata il minimo necessario per le reali esigenze di liquidità del gruppo, in base alle seguenti considerazioni:
- a) il suddetto calcolo, che determina un importo di aiuto di 29,7 milioni di EUR, è stato realizzato dalle autorità italiane in base ai dati del 2006 e del 2007, unici dati finanziari consolidati disponibili alla data di notifica. Sulla base delle cifre disponibili per i primi 6 mesi del 2008 per l'impresa madre Antonio Merloni S.p.A., invece sembra che la situazione della società si stia significativamente deteriorando, come illustrato nella tabella seguente.

	<b>2007</b> (gruppo)	<b>Primo semestre 2008</b> (soltanto impresa madre)	<b>Liquidity plan</b> <b>per 6 mesi</b> (gruppo)
A. Profitti (perdite) al lordo di interessi e imposte	-5,3	-14,5	-18,6
B. Ammortamento	20,4	7,8	9,2
C. Modifica del capitale circolante	-74,4	-44,0	-57,1
D. Somma di A+B+C	-59,3	- 50,7	-66,5
E. Adeguamento necessario per avere periodi di tempo equivalenti di 6 mesi (D. diviso 2)	-29,7	/	/
F. Esigenze di liquidità per un periodo di 6 mesi basate sugli ultimi dati finanziari disponibili alla fine di ogni esercizio	<b>29,7</b>	<b>50,7</b>	<b>68,0</b> <sup>5</sup>

<sup>4</sup>  $[\text{EBIT}_t + \text{ammortamento}_t + (\text{capitale circolante}_t - \text{capitale circolante}_{t-1})] / 2$

<sup>5</sup> Le esigenze di liquidità tengono conto anche di tasse e spese per interessi.

b) Le cifre di cui sopra indicano che soltanto per l'impresa madre le esigenze di liquidità erano pari a 50,7 milioni di EUR per il primo semestre del 2008. Tenendo conto del fatto che anche le altre due imprese principali del gruppo sono in amministrazione straordinaria, è probabile che questa tendenza continui e addirittura si aggravi nel secondo semestre del 2008. Questo fatto è ulteriormente confermato dalle informazioni fornite dalle autorità italiane ed in particolare da (i) livelli di vendite inferiori derivanti sia da un crollo del mercato dovuto alla recente crisi che dalla prevista eliminazione di prodotti e di clienti meno redditizi, soltanto parzialmente compensata da un costo della manodopera più basso e da altre misure di contenimento dei costi, (ii) esigenze più elevate di capitale circolante dovute alle condizioni di pagamento in contanti richieste dai fornitori dopo che Antonio Merloni S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria<sup>6</sup> e (iii) nessun cambiamento o peggioramento degli ordini da parte di terzi che commercializzano i prodotti Antonio Merloni con il proprio marchio.

- (26) In base a quanto sopra esposto, la Commissione conclude che aiuti per un importo di 68 milioni di EUR costituiscono il minimo necessario per mantenere l'impresa in attività per sei mesi, in linea con il punto 25, lettera d) degli orientamenti.
- (27) Va inoltre ricordato che le autorità italiane si sono impegnate a presentare un piano di ristrutturazione entro 6 mesi dalla decisione della Commissione e che tale piano di ristrutturazione risulta essere già all'esame del consiglio di amministrazione dell'impresa.
- (28) Le autorità italiane confermano infine che l'impresa non ha beneficiato di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione negli ultimi dieci anni. La misura notificata rispetta pertanto il principio dell'"aiuto una tantum" conformemente al punto 25, lettera e) e ai punti 72 e segg. degli orientamenti.

---

<sup>6</sup> Le autorità italiane, in relazione alla impresa madre Antonio Merloni S.p.A. ed a Tecnogas S.p.A., hanno riferito di debiti commerciali pagabili in contanti per l'80%, il restante 20% pagabile entro 30 giorni – per una media complessiva di 6 giorni sul totale delle transazioni; tale circostanza costituirebbe dunque l'elemento chiave per spiegare il risultato ottenuto in termini di capitale circolante, in quanto riflette direttamente l'esposizione dei fornitori commerciali, molti dei quali sono imprese piccole specializzate che non sarebbero altrimenti in grado di proseguire l'attività commerciale, oltre a risentire della generale incertezza data dall'attesa che sia definito un piano di ristrutturazione. Le autorità italiane riferiscono invece che per Antonio Merloni Cylinder & Tanks S.r.l., considerata una tradizione di operazioni proficue e un minore impatto sulle transazioni commerciali, le condizioni per il pagamento dei debiti commerciali sono state definite in considerazione di termini in via di rapida normalizzazione: 50% in contanti e 50% entro 30 giorni per i primi 2 mesi; 30% in contanti e 70% entro 30 giorni per i successivi 2 mesi; 100% entro 30 giorni per gli ultimi 2 mesi.

### **3.3. Conclusione**

- (29) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che la misura notificata, volta al salvataggio dell'impresa Antonio Merloni S.p.A., costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, compatibile con il mercato comune conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

### **4. DECISIONE**

- (30) La Commissione ha deciso che la misura notificata, volta al salvataggio dell'impresa Antonio Merloni S.p.A. in amministrazione straordinaria, va considerata un aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet [http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/index.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm).

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Aiuti di Stato  
Rue de la Loi/Wetstraat, 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax: +32-2-296 12 42

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Neelie Kroes  
Membro della Commissione